Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico 2019 00694/016
Area Commercio
Servizio Attività Economiche e di Servizio, Sportello Unico Attività Produttive, Pianificazione Commerciale
CT
0/B

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

26 febbraio 2019

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Marco GIUSTA
Francesca Paola LEON
Paola PISANO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Sergio ROLANDO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA DI TIPOLOGIA M-SAM3, DA UBICARE IN VIA PACINI 41, PRESENTATA DALLA SOC. LIDL ITALIA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA D.C.R. 563-13414/1999 E S.M.I.

Proposta dell'Assessore Sacco.

La Società LIDL ITALIA S.R.L. in data 29 agosto 2018 ha presentato domanda di autorizzazione per l'attivazione di una media struttura commerciale al dettaglio di tipologia M-SAM3 con superficie di vendita di mq. 1291, settore merceologico alimentare e non alimentare, da ubicare in Via Pacini 41, in area definita dal P.R.G.C. vigente come Zona Urbana di Trasformazione Ambito 9.35 – "*Scalo Vanchiglia Est*", all'interno dell'Addensamento Commerciale "*Bologna*" di tipologia A4; considerato che in tale area normativa l'insediamento di attività commerciali non risulta ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal P.R.G, il procedimento è stato oggetto di rilascio di Permesso di Costruire in deroga richiesto in data 4 agosto 2016 ai sensi del Decreto Legge 70/2011 art. 5 convertito in Legge 106/2011, e rilasciato in data 31 gennaio 2018 (Permesso di costruire n. 1/s/2018 – pratica registrata al Protocollo Edilizio al n. 2016-15-15155), per la demolizione parziale di due fabbricati a destinazione produttiva e successiva costruzione di un nuovo fabbricato commerciale a due piani fuori terra destinato ad ospitare l'attività commerciale, le aree a parcheggio e gli spazi accessori al supermercato; l'intervento di deroga è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 novembre (mecc. 2017 04063/020).

All'interno degli Addensamenti commerciali A4 la tabella di compatibilità degli insediamenti commerciali, come prevista dagli strumenti di programmazione comunali, ammette medie strutture alimentari sino a mq. 900 di superficie di vendita; tuttavia la vigente normativa regionale (allegato A alla D.C.R. 563-13414/1999, art.16) consente l'insediamento di attività commerciali con superfici superiori a quelle previste dalla suddetta tabella di compatibilità.

La Città di Torino ha adeguato i propri criteri di programmazione commerciale a quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016) disponendo, all'articolo 27 dell'allegato 1 che, in caso di presentazione di domanda di autorizzazione per una superficie di vendita che superi i limiti di compatibilità previsti dal piano del commercio, la domanda venga valutata con rispetto ai seguenti criteri, mutuati dalla procedura prevista per le grandi strutture di vendita:

- il rispetto dei limiti previsti dalle normative di settore in ordine ai livelli di inquinamento atmosferico ed acustico generati dall'insediamento;
- il rispetto delle disposizioni relative al fabbisogno dei parcheggi ed ai livelli di traffico ammessi;
- la verifica degli effetti sulla produttività del sistema e gli effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale;
- la superficie di vendita deve essere immediatamente superiore a quella prevista dalla tabella di compatibilità del piano del commercio, e con la stessa offerta merceologica.

Dall'attività istruttoria dell'istanza in argomento svolta dagli uffici comunali, riguardanti gli aspetti viari, urbanistici ed ambientali, sono emerse le seguenti valutazioni:

- Area Ambiente: parere di conformità in materia di inquinamento acustico rilasciato dal Servizio Adempimenti Tecnico-Ambientali, prot. 1116 del 07 febbraio 2019 (**all. 1**) e parere prot. 999 del 5 febbraio 2019 in merito alla componente ambientale produzione rifiuti (**all. 2**);
- Divisione Urbanistica e Territorio: parere di compatibilità urbanistica rilasciato dal Servizio Pianificazione, prot. 52 dell'8 gennaio 2019 con riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale del 13 novembre 2017 (mecc. 2017 04063/020) ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 106 (**all. 3**) e parere di compatibilità edilizia rilasciato dall'Area Edilizia Privata in data 29 gennaio 2019 prot. 773 (**all. 4**);
- Servizio Mobilità della Divisione Infrastrutture e Mobilità: parere favorevole con prescrizioni (**all. 5**) rilasciato in data 18 gennaio 2019 prot. 1465;
- Commercio: in merito alla verifica degli effetti sulla produttività del sistema e gli effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale, la relazione economica presentata dai soggetti interessati (**all. 6**), ha evidenziato che da un lato l'insediamento comporterà il ricollocamento del personale del punto vendita di Via Ponchielli 16 e l'assunzione di dieci nuovi addetti, con un organico complessivo di 30 persone, dall'altro non si rilevano criticità in tema di concorrenza nell'area di programmazione commerciale; visti i contenuti della relazione sopra citati, appare opportuno chiedere la presentazione di una relazione economica sull'impatto dell'attività anche dopo l'apertura della struttura con cadenza annuale per una durata di 5 anni, al fine di verificare quali effetti hanno generato sul territorio le dinamiche della concorrenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visti:

- il Decreto Legislativo 114/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12 novembre 1998, n. 28 e s.m.i.;

- la Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 56 e s.m.i.;
- il P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 2005;
- la deliberazione Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016);
- la D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 s.m.i.;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) per le motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate, vista l'attività istruttoria svolta dai competenti Servizi Comunali nell'ambito del procedimento amministrativo relativo all'istanza protocollata al numero 35714/2018 per l'apertura della media struttura di vendita di mq. 1291 di tipologia M-SAM3, da ubicare in Via Pacini 41 all'interno dell'Addensamento Commerciale "Bologna" di tipologia A4, così come meglio rappresentata nell'allegata planimetria (**all. 7**) di prendere atto dell'insussistenza di cause ostative, di cui all'art. 16 , comma 1, ultima parte, della DCR 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i. e dell'art. 27 della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 05623/016), all'insediamento dell'attività richiesta, fatte salve le prescrizioni indicate dai competenti Servizi nei pareri di competenza resi in fase istruttoria;
2) di dare atto che, al fine di mitigare e monitorare gli effetti dell'impatto economico della struttura commerciale in riferimento alle altre attività esistenti nelle immediate vicinanze, l'attivazione della struttura commerciale, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente punto, è subordinata al rispetto della seguente prescrizione a carico dei soggetti interessati:
   - presentare una relazione economica sull'impatto dell'attività dopo l'apertura della struttura con cadenza annuale per una durata di 5 anni al fine di verificare gli effetti generati sulle dinamiche della concorrenza nel territorio circostante per un raggio di metri 1500;
3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato 2 alla Circolare Prot. 16298 del 19.12.2012 - (**all. 8**);
4) di dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesa l'urgenza motivata dalla necessità di rispettare i termini del procedimento previsti dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 per effettuare l'attività istruttoria relativa all'istanza di attivazione della struttura di vendita in esame.

L'Assessore alle Politiche del Lavoro,
Commercio, Sportello Imprese,
Promozione Eventi Cittadini e Turismo,
Economato, Contratti e Appalti,
Avvocatura Comunale
Alberto Sacco

La Direttrice
Paola Virano

Il Dirigente dell'Area
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente del Servizio
Daniela Maria Vitrotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 8 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 marzo 2019 al 18 marzo 2019;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 marzo 2019.